



CITTA' DI AIROLA

Provincia di Benevento

Ordinanza N. 25 del 27/04/2021

Protocollo Numero 5074

del 27/04/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. SOSPENSIONE, DAL 28 APRILE AL 15 MAGGIO 2021, DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE "IN PRESENZA" PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE, ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE . DIVIETO DI INGRESSO, DAL 28 APRILE AL 15 MAGGIO 2021, IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI .

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale a causa della diffusione del virus COVID-19, prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal D.L. 125/2020, di poi, ulteriormente prorogato fino al 31.03.2021 dal D.L. 183/2020, ed infine prorogato fino al 30 Aprile 2021 dal D.L. n° 2 /2021;

VISTI i seguenti provvedimenti normativi, sin qui, emanati dalle competenti Autorità e preordinati, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere ogni misura di contrasto sul territorio nazionale, regionale e comunale al diffondersi del virus COVID-19, in particolare, per quanto qui compete (servizi educativi - attività scolastica/didattica):

- Ministro della Sanità, ultima Ordinanza del 02 aprile 2021 ad oggetto "*Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta*";
- Governo, ultimo Decreto Legge del 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*";

- Presidente della Giunta della Regione Campania, ultima Ordinanza, per quanto qui compete, n.15 del 23 aprile 2021 ad oggetto *”Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con la quale sono dettate sul territorio regionale disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado;
- Sindaco/Autorità sanitaria locale, Ordinanza Sindacale n. 22 del 18/04/2021 ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Sospensione, dal 13 aprile al 24 aprile 2021, dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica “in presenza” della scuola dell'infanzia statale e comunale, della scuola primaria statale e del primo anno della scuola secondaria di primo grado statale”, sospesa, in via cautelare, dal Tar Campania Napoli, giusto Decreto del Presidente della Sezione 5, n. 752/2021, RGN 1636/2021;*
- Sindaco/Autorità sanitaria locale, ultima Ordinanza Sindacale n. 24 del 26/04/2021 ad oggetto *“Emergenza Covid-19. Sospensione delle attività didattiche “in presenza” delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, per il giorno 27 aprile, per le operazioni di sanificazione - proroga ordinanza sindacale n. 23 del 25/04/2021”;*

RICORDATO, ai fini della migliore comprensione delle procedure, purtroppo, ad oggi, ancora molto farraginose e complesse, che sottendono all'accertamento, alla verifica e alla pubblicazione dei casi di positività che interessano il territorio comunale:

che, da ultimo, e precisamente al momento della emissione della suddetta Ordinanza n.22 del 18/04/2021, il numero dei casi di positività accertata dall'Ufficio Covid Comunale era pari a n. 90 unità, a fronte dei 54 casi di positività risultanti dal sistema regionale Sinfonia;

che, in data 22/04/2021, l'Ufficio Comunale Covid provvedeva a comunicare alla competente ASL che il numero dei positivi accertati sul territorio comunale era pari a n. 111 unità, giusta nota prot. 4867, nel mentre, alla medesima data, il sistema regionale Sinfonia ne riportava n. 60;

DATO ATTO E CHIARITO

che, come già dall'inizio della pandemia, la maggior parte dei cittadini, per prassi oramai consolidata, riscontrano la loro positività attraverso test antigenici rapidi i cui esiti, purtroppo, non sono, prontamente, inseriti, da chi di competenza, nel sistema regionale;

che, di contro, i medesimi cittadini avvertono, immediatamente, il Sindaco e/o l'Ufficio Covid/Protezione Civile comunale che, tempestivamente, provvede a dare impulso alle conseguenti procedure di competenza, ivi compreso assicurare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

che, solo successivamente, l'ASL prende in carico i suddetti positivi, disponendo tampone nasofaringeo molecolare, per i 7 giorni successivi, al fine di confermare, definitivamente, la già accertata positività; di poi inserendo i relativi dati nel sistema regionale Sinfonia;

che la positività dei casi segnalati all'ufficio Comunale Covid/Protezione civile viene confermata dalla competente Asl nella misura del 95% circa, e tanto a riprova della reale validità dei dati in carico al Comune;

RILEVATO che, pertanto, vi è una evidente discrasia tra dati “reali” detenuti dal Comune di Airola e i dati ufficiali del sistema regionale Sinfonia;

RIBADITO che, fino a quando la positività non viene riscontrata con tampone molecolare dalla competente ASL, i positivi non rientrano nel sistema di monitoraggio e controllo regionale Sinfonia, per cui è evidente che i dati formali del sistema regionale risulteranno sempre inferiori rispetto a quelli, reali, detenuti dall'Ufficio Covid Comunale;

EVIDENZIATO pertanto

che la suddetta procedura comporta un evidente sfasamento del sistema regionale i cui "Alert" vengono, eventualmente, lanciati in tempi non reali;

che, in effetti, il sistema di "Alert" regionale, secondo le indicazioni della relazione tecnica dell'Unità di Crisi del 09/02/2021, è bilanciato secondo criteri scientifici in grado di individuare, con criteri statistico-matematici, la recrudescenza pandemica, eventuali focolai in determinate zone del territorio ed anche nella popolazione scolastica;

che tale sistema, evidentemente, non funziona in modo efficiente, venendo meno il fine per cui è stato congegnato che è quello di permettere alle competenti autorità locali l'adozione di provvedimenti fondati su dati attuali, pertinenti e rilevanti e su motivate ed ineludibili evidenze scientifiche, riferite a specifici contesti territoriali o a specifici settori di attività;

che, nel territorio comunale, c'è un evidente ritardo di analisi a cui solo il prezioso lavoro svolto da Uffici comunali (Ufficio Covid, COC Protezione Civile, Ecologia, Comando P.M.) e l'intervento, urgente e contingibile, del Sindaco ha messo e può ancora porre riparo, disponendo per quanto qui compete:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza;
- il divieto di ingresso in parchi e giardini pubblici;

RIBADITO dunque che il territorio comunale è interessato da un "nuovo peggioramento" del contagio da covid 19, così come si evince dai seguenti dati :

- nella sezione "Indicatori" della piattaforma regionale Sinfonia risulta, per il Comune di Airola, per il periodo temporale che va dal 22 marzo al 25 aprile, un incremento percentuale dei nuovi positivi, dal 3,7% al 16,61% dovuto ad una recrudescenza della diffusione del contagio da Covid-19 a livello locale, nel mentre, a livello regionale, per lo stesso periodo, la percentuale dei nuovi positivi ha registrato un decremento dal 10,59% al 10,04%, quindi, più basso di oltre 6 punti percentuali;
- nella sezione "Tamponi" della medesima Piattaforma Regionale, alle stesse date, il numero dei risultati positivi ai tamponi sono passati da 3 a 64;

PRESO ATTO che la competente ASL ha comunicato all'Ente, giusta nota assunta al prot. dell'ente al n. 4931 in data 26/04/2021, su espressa richiesta di parere circa la possibilità di adottare ordinanze contingibili ed urgenti (ex art. 32 L 833/1978, art. 50 del DLgs 267/2000 e DL 1 aprile 2021, n. 44), che **il numero dei positivi, alla data del 23 aprile 2021, è di 88 unità con tasso di 10/1000, numero inferiore ai dati dei positivi registrati dall'Ente, alla stessa data, corrispondenti a 113 unità;**

ACCERTATO, dunque, un oggettivo complessivo peggioramento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale che, ad oggi, registra numero **123 casi di positività (di cui 15 in età scolare)**, circostanza che consente, all'attualità, di ordinare la deroga alle suddette disposizioni normative

nazionali e, dunque, sospendere i servizi educativi e le attività scolastiche e didattiche “in presenza” per le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, esistenti sul territorio, incombendo sul territorio un rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 e ancor di più della c.d. “variante inglese”, ormai prevalente e con maggiore incidenza nella fascia popolazione più giovane, a discapito della intera collettività amministrata;

CONSIDERATO che gli elementi di fatto sopra rappresentati, unitamente al carattere straordinariamente diffusivo della c.d. “variante” del virus, ormai prevalente e con maggiore incidenza nella fascia di popolazione più giovane, comportano l’elevatissima probabilità di ulteriore propagazione del contagio che rischierebbe, se non previamente delimitato e circoscritto, di divenire pressoché incontrollabile ove si diffondesse anche tra la popolazione scolastica;

VISTA anche la Petizione popolare, avente ad oggetto “*Emergenza Covid 19 - Petizione Didattica digitale per tutte le Scuole fino al permanere della situazione di grave rischio contagio da Covid-19*”, sottoscritta da oltre 1000 cittadini, portata in discussione nella seduta del Consiglio Comunale convocato, allo scopo, in seduta aperta, il 26 aprile u.s., nella cui sede, atteso il crescente andamento della curva epidemiologica locale, è stata registrata la condivisa preoccupazione dei Rappresentanti istituzionali del Comparto Scuola e della stessa Assise Comunale in merito ad un immediato rientro in presenza degli alunni, auspicando, di contro, la continuità della già sperimentata DAD, pur rimettendo al sottoscritto Sindaco le valutazioni di sua esclusiva competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia;

RICHIAMATO l’art.2 del citato D.L. del 1° aprile 2021, n. 44 il quale prevede che “*dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della Scuola dell'infanzia, della Scuola primaria e del primo anno di frequenza della Scuola secondaria di primo grado*”;

DATO ATTO che la disposizione di cui sopra può essere derogata da provvedimenti del Sindaco in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio;

DATO ATTO che, in ossequio all’art.2 del citato D.L. del 1° aprile 2021, n. 44, a causa dell’elevato rischio di diffusione del virus e delle relative varianti, con P.G. dell’Ente n. 4636 del 17/04/2021, è stato istituito un confronto con la competente ASL preordinato all’emissione del presente provvedimento del Sindaco (ex art 50 del D.Lgs 267/2000);

RAVVISATA, stante l’urgenza del caso e alla luce di quanto sopra riportato, la necessità di adottare, per il principio di precauzione, ogni ulteriore misura utile a contrastare l’avanzata dell’epidemia e, per quanto qui compete, nel rispetto della proporzionalità’ e adeguatezza delle misure preventive, estendere la sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, esistenti sul territorio, onde meglio monitorare l’andamento della curva epidemiologica;

CONSIDERATO il carattere assolutamente prioritario del diritto alla salute, costituzionalmente protetto;

RILEVATO che il diritto all'istruzione, anch'esso di rango costituzionale, può essere garantito anche nelle forme e secondo le modalità della didattica a distanza, risultando tale misura già prevista ed idonea ad operare un delicato bilanciamento tra diritto alla salute individuale e collettiva e diritto allo studio, anche in forza del sopra citato principio di precauzione;

DATO ATTO che rimane, comunque, sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale;

RIBADITO che le situazioni fin qui esposte e motivate impongono, in via urgente ed eccezionale, la necessità di adottare, con immediatezza, un provvedimento con il quale si disponga:

- la ulteriore sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche e didattiche “in presenza”, per le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, esistenti sul territorio comunale;
- il divieto di ingresso in parchi e giardini pubblici;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;
- il DL 19/2020 convertito con modificazione della Legge n. 35/2020;
- il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020;
- il D.L. n. 44/2021;

ORDINA

con salvezza di diverse e/o ulteriori disposizioni, in conseguenza della particolare e preoccupante evoluzione della situazione epidemiologica locale, come in premessa riportata,

LA SOSPENSIONE, DAL 28 APRILE AL 15 MAGGIO 2021, DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E DIDATTICHE “IN PRESENZA”, PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, PUBBLICHE E PRIVATE, ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE;

- **RIMANE, COMUNQUE, SEMPRE GARANTITA LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE ATTIVITÀ IN PRESENZA QUALORA SIA NECESSARIO L'USO DI LABORATORI O PER MANTENERE UNA RELAZIONE EDUCATIVA CHE REALIZZI L'EFFETTIVA INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 89 DEL 7 AGOSTO 2020 E DALL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE N. 134 DEL 9 OTTOBRE 2020, GARANTENDO COMUNQUE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ALUNNI DELLA CLASSE CHE SONO IN DIDATTICA DIGITALE;**

- **E' FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI REVOCA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO NEL CASO IN CUI L'ANALISI DELLA CURVA DEI CONTAGI ASSUMA UN ANDAMENTO DISCENDENTE, QUALE MISURA PRECAUZIONALE A TUTELA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA;**

DAL 28 APRILE AL 15 MAGGIO 2021 E' FATTO DIVIETO DI INGRESSO IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo pec

- alla competente ASL - Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Epidemiologia e Prevenzione della Provincia di Benevento;
- ai Dirigenti Scolastici delle Scuole pubbliche e private interessate;

altra inviata, a mezzo pec, per opportuna conoscenza e per quanto ne consegue:

- al Dirigente Scolastico Regionale e Provinciale
- alla Regione Campania
- alla Provincia di Benevento
- a S.E. Prefetto di Benevento
- alla Questura di Benevento
- al Comando Stazione Carabinieri di Airola
- al Comando di Polizia Municipale, che resta incaricato della sua osservanza
- al Responsabile comunale dell'Ufficio Pubblica Istruzione
- al Responsabile comunale dell'Ufficio Covid e Protezione civile
- al Portavoce del Sindaco, ai fini della sua più ampia diffusione

altra, infine, pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Airola, nonché sulla homepage del sito istituzionale www.comune.airola.it

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Campania, ai sensi della L. n. 1034/1971, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'atto medesimo.

IL SINDACO

Michele Napoletano
